Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Entrate
00037132 0000A4AB W1ZE0001
00022404 22/06/2015 11:32:36
4578-00088 61309BD4F845EFD8
IDENTIFICATIVO : 01131137655186
0 1 13 113765 518 6

Comune di Bibbiena

Convenzione per l'affidamento in uso e gestione del Centro Polisportivo di Soci, in via Falcetorta

l'anno ***2015***, il giorno ***22*** del mese di ***giugno***, presso la sede comunale, in Bibbiena via Berni n. 25, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

fra

il **Comune di Bibbiena**, che di seguito sarà denominato "Comune" o "concedente", rappresentato dal Responsabile del Servizio Sport, sig. Dino Moneti, in quanto nominato Responsabile dei Servizi e degli Uffici facenti capo all'Unità Organizzativa n. 2 e in esecuzione della determinazione n. 18 del 07/05/2015;

e

l'A.S.D. Polisportiva "Virtus Archiano" con sede a Bibbiena – Loc. Soci, via Falcetorta, (P.I. 01656460514) che di seguito nel testo sarà denominata per brevità "concessionario" o "soggetto gestore", rappresentata dal sig. Silvano Agostini, nella sua qualità di Presidente, nato a Bibbiena (AR), il 18/07/1969 e residente a Bibbiena (AR), Loc. Soci, Corso Gramsci n. 25,

premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 18/12/2014 è stato deciso quanto segue:
  - di accettare la richiesta di recesso dalla gestione complessiva del centro polisportivo di Soci, pervenuta dal Presidente del soggetto gestore U.S.D. Soci;
  - di prevedere quindi l'affidamento d'uso e gestione decennale di detto Centro, ubicato in via Falcetorta, di cui fanno parte gli impianti sportivi e ricreativi comunali ivi ricompresi, attivando un'unica specifica procedura di evidenza

pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal vigente Regolamento comunale "per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali":

- di approvare specifici indirizzi riferiti alle modalità di affidamento e concessione di detto Centro polisportivo;
- di demandare al Responsabile comunale del Servizio Sport l'adozione di ogni atto consequenziale, ivi inclusa l'approvazione del relativo avviso pubblico e del disciplinare di gara, nel rispetto dei predetti indirizzi;

➢ con determinazione n. 131 del 6 febbraio 2015 è stato approvato l'avviso pubblico riferito all'affidamento d'uso e gestione decennale dello stadio comunale di Soci e adiacente Centro polisportivo, ubicati in via Falcetorta, comprendente anche i relativi disciplinare di gara, schema di domanda e modulo per l'offerta economica, predisposti nel rispetto della vigente normativa di settore e di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 264/2014;

➢ con determinazione n. 269 del 16/03/2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

➢ entro la prevista data di scadenza, fissata al 6 marzo 2015, é pervenuta una sola domanda di partecipazione dalla ASD Polisportiva Virtus Archiano, con sede a Bibbiena – loc. Soci, (prot. n. 4094 del 04/03/2015);

VISTO il verbale di gara, predisposto dalla Commissione nominata, con cui, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ammissione, sono stati assegnati i punteggi all'associazione partecipante alla selezione ed è stata proposta l'aggiudicazione dell'affidamento dell'uso e della gestione del Centro Polisportivo di Soci, per la durata di anni 10, in favore della ASD Polisportiva Virtus Archiano, con sede a Soci, in via Falcetorta, avendo la stessa prodotto, in sede di selezione, un'offerta ritenuta idonea in ordine a quanto richiesto nell'avviso pubblico di riferimento;

PRESO ATTO che:

- detto verbale è stato approvato con determinazione n. 283 del 20/03/2015, con conseguente aggiudicazione definitiva di detta gestione in favore della ASD Polisportiva Virtus Archiano, con sede a Soci, in via Falcetorta, per la durata di anni 10 dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione;
- con determinazione n. 575 del 13/06/2015, è stata attribuita efficacia alla predetta aggiudicazione, a seguito dei positivi riscontri sulle verifiche effettuate d'ufficio in merito a quanto dichiarato in sede di gara, e approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con la presente convenzione l'Amministrazione comunale disciplina i termini di concessione, in uso e gestione, dei seguenti impianti sportivi affidati all'ASD Polisportiva Virtus Archiano, con sede a Soci:

1. ***Stadio comunale "Elvi Zoccola", comprendente tribuna coperta e spogliatoi;***
2. ***Un campo da calcetto;***
3. ***Due campi polivalenti per calcetto e tennis;***
4. ***Un bocciodromo, con relativi spogliatoi;***
5. ***Locali adibiti a bar e annessi vari adiacenti;***
6. ***Un campetto da allenamento realizzato in adiacenza a quello esistente;***
7. ***Terreno in comodato (foglio 29, parte della particella 836, di circa mq 78) su cui è stata realizzata una struttura destinata a centro di aggregazione giovanile a valenza sportiva e socio – culturale;***

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione, a fronte della particolare natura del rapporto di affidamento in gestione ed al fine di dare continuità alla conduzione degli impianti sportivi di cui trattasi, ha durata stabilita in 10 (dieci) anni e decorre dal momento della sua sottoscrizione.

La stessa può essere prorogata, previo provvedimento espresso del Comune, per un massimo di 6 mesi esclusivamente per lo svolgimento della procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore degli impianti sportivi di cui trattasi.

Eventuali successivi interventi di manutenzione straordinaria, autorizzati ed approvati dal Comune e realizzati dal concedente, potranno comportare una proroga della presente convenzione per un ulteriore periodo massimo di anni 10, in considerazione dell'entità degli interventi realizzati, detta proroga dovrà essere approvata con specifico atto di Giunta Comunale.

Art. 3 - Stato delle strutture e verbale di consistenza

Il Comune concedente affida in gestione al concessionario gli impianti sportivi, le relative pertinenze e le attrezzature in essi presenti nello stato di fatto e diritto in cui essi attualmente si trovano, così come meglio specificato in apposito verbale di consistenza, conservato in copia da concedente e concessionario, redatto e sottoscritto da un tecnico comunale e da un rappresentante del concessionario.

Art. 4 - Utenze

Il concedente si assume l'onere di tutte le spese correnti quali gasolio, gas, energia elettrica, utenze telefoniche, nettezza urbana etc.. A tal fine, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, tutte le relative utenze (ad eccezione di quella relativa al servizio idrico integrato che rimane a carico del Comune) dovranno essere intestate al concessionario che provvederà ad effettuare le relative volture presso le singole aziende erogatrici dei servizi. Il Comune detrarrà l'effettiva spesa, relativa al pagamento della predetta utenza idrica, dal contributo annuale per l'attività svolta che, compatibilmente con la situazione economico -

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Agenzia Entrate
00037132 0000A4AB W1ZE0001
00022405 22/06/2015 11:32:40
4578-00088 5019F808030ZE938
IDENTIFICATIVO: 01131137655175
0 1 13 113765 517 5

finanziaria di bilancio, potrà essere assegnato dalla Giunta Comunale all'Associazione concessionaria.

Art. 5 Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di:

- adibire gli impianti ad uso di attività calcistiche, sportive e/o socio ricreative in genere, (connaturate alla destinazione e funzionalità degli stessi) limitatamente a quanto consentito dalle normative di riferimento, in relazione allo stato amministrativo e di fatto in cui gli stessi si trovano, con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata o autorizzabile;
- custodire con la massima cura gli impianti, le strutture e le attrezzature nella loro consistenza attuale e futura;
- provvedere ad adeguate pulizie giornaliere degli spazi e delle strutture utilizzate;
- provvedere alla manutenzione ordinaria (così come definita dal codice civile) di tutte le strutture, impianti, arredi e attrezzature, manutenzioni necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare l'attuale stato di conservazione e funzionalità dei beni oggetto di concessione;
- provvedere alla manutenzione dei terreni da gioco mediante taglio dell'erba e annaffiatura, concimazione con prodotti a lenta cessione nei modi e tempi canonici, trattamento annuale per il controllo delle erbe infestanti di graminacee e le malattie fungine dell'erba, stesura di sabbie silicee o vulcaniche e semina di determinate zone per il rinfoltimento del manto erboso;

Inoltre durante l'anno, così come dopo la sosta estiva, per garantire il regolare utilizzo degli impianti e attrezzature, il concessionario dovrà provvedere a quanto segue;

- idonea pulizia dei locali, delle attrezzature e delle pertinenze esterne;
- disinfezione e disinfestazione in genere;

- segnalazione e/o eventuale immediata eliminazione, ove possibile, di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- taglio dell'erba e decoro delle aree verdi interne agli impianti e delle aree verdi esterne a ridosso degli stessi;
- eventuale sgombero della neve dagli impianti sportivi;

Lo stesso concessionario é inoltre tenuto a quanto segue:

- non conferire la gestione di detti impianti sportivi in subappalto totale o parziale a terzi;
- non adibire i locali a sede di società sportive diverse dal concessionario;
- non apportare modifiche, variazioni o manomissioni alle strutture complessive degli impianti senza l'autorizzazione del Comune;
- non introdurre e/o depositare attrezzi o materiali all'interno delle strutture e/o dell'area concessa in gestione se non necessari allo svolgimento delle previste attività sportive o ad interventi di manutenzione;
- riconsegnare al concedente, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo, gli impianti e le attrezzature connesse in buono stato di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d'uso;
- rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla presente convenzione, dal relativo avviso pubblico e dal vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso a funzionari del Comune per le opportune verifiche;
- limitare l'accesso agli impianti ad un adeguato numero di utenti, in base alla prevista capacità ricettiva degli stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico – sanitaria, di sicurezza e prevenzione degli infortuni; il soggetto

gestore resta responsabile ad ogni effetto e conseguenza di legge per incidenti o danni diversi da inottemperanza di quanto sopra detto.

Art. 6 - obblighi e facoltà del concedente

E' facoltà del Comune effettuare, nell'ambito della sua programmazione e utilizzando anche eventuali finanziamenti esterni, i lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione che riterrà opportuni.

Il Comune ha comunque piena facoltà di valutare e decidere in merito agli interventi da effettuare direttamente o a mezzo del concessionario.

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi, comprensivi di manodopera e materiale, necessari per rinnovare, sostituire ed eventualmente ampliare parti strutturali o relativi all'impiantistica, sempre che tali interventi non derivino da difettosa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria imputabili al concessionario.

Determinati interventi di manutenzione straordinaria potranno essere sollecitati dal concessionario, specificando i lavori necessari e le eventuali motivazioni di urgenza degli stessi in relazione alle attività svolte. Qualora il Comune, condividendone l'importanza non possa, per qualunque motivo, provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria rilevati e/o segnalati, il soggetto gestore può provvedere direttamente, previa approvazione della proprietà dei relativi progetti esecutivi e rilascio da parte del Comune delle necessarie autorizzazioni.

In tal caso il Comune, oltre a quanto previsto al precedente art. 2, dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa effettivamente sostenuta, potrà portare i relativi costi, in parte o per intero, a compensazione del corrispettivo annuo dovuto dalla società concessionaria.

Il Comune può riconoscere alla società concessionaria un contributo annuo di gestione stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto, in considerazione delle disponibilità finanziarie dello stesso.

Art. 7 - Concessione in uso a soggetti terzi e relative tariffe

Gli impianti gestiti ai sensi degli articoli precedenti potranno essere concessi in uso temporaneo dallo stesso concessionario e, in caso di necessità e salvaguardando l'interesse primario del concessionario, dal Comune stesso anche ad Enti terzi e ad altre associazioni sportive. Qualora venga autorizzato l'uso legittimo degli impianti ad altra società, Ente o associazione (diversa cioè da quella che lo ha in gestione), queste dovranno riconoscere al soggetto gestore un rimborso spese per l'uso degli stessi, in base a tariffe concordate con il Comune, e da questo approvate con delibera di Giunta Comunale, a mente dell'art. 16 del vigente Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

L'uso temporaneo degli impianti da parte di altre società è subordinato alle esigenze e priorità riconosciute al soggetto gestore; lo stesso, nell'ambito della propria disponibilità, lascerà quindi adeguato spazio al sodalizio richiedente per lo svolgimento delle attività da questo previste, applicando le tariffe concordate con il Comune. Nel caso che vi siano più richieste per il medesimo impianto, la priorità verrà riconosciuta a società o gruppi di cittadini residenti nel territorio comunale.

Eventuali utilizzi per periodi prolungati concessi a soggetti terzi, relativi ad uno o più degli impianti e strutture di cui al precedente art. 1 e attivati direttamente dal concessionario, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

Art. 8 - Utilizzi particolari degli impianti sportivi

L'utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature correlato ad attività extrasportive, individuate a titolo esemplificativo in manifestazioni pubbliche, concerti e iniziative similari, deve sempre essere preventivamente autorizzato dal Comune, per mezzo dei competenti Uffici e Servizi.

Le previsioni esplicitate nel comma precedente valgono sia quando l'attività venga esercitata direttamente dal concessionario, sia quando risulti realizzata da soggetti terzi dallo stesso

autorizzati, in entrambi i casi valgono le clausole della presente convenzione inerenti i danni eventualmente causati.

Art. 9 - Utilizzo degli impianti sportivi riservato al Comune

Il Comune si riserva, in accordo con il concessionario, e compatibilmente con l'attività da questo programmata, l'uso gratuito diretto e/o per soggetti terzi pubblici o privati, degli impianti oggetto di concessione e delle attrezzature correlate, o parte di essi, in ogni orario e periodo dell'anno e per ogni tipo di attività compatibile con gli interessi generali della cittadinanza, fino ad un massimo di n. 10 giornate annue, organizzate o patrocinate dal Comune stesso.

Nelle situazioni definite in base al comma precedente, il soggetto gestore è sollevato da ogni responsabilità inerente l'uso degli impianti e delle attrezzature connesse, nonché per il loro deterioramento. Le eventuali spese aggiuntive, se rilevanti, per utenze o altro a carico del concessionario e imputabili al predetto uso riservato e occasionale, fanno carico al Comune o all'Ente e/o Associazione da questo autorizzata, applicando una tariffa forfetaria complessiva da concordarsi con il Comune stesso.

Art. 10 - Promozione degli impianti e delle attività

Il soggetto gestore, relativamente agli impianti gestiti, si impegna ad attivare ogni iniziativa utile a rafforzare e qualificare il rapporto di collaborazione ed integrazione funzionale tra le proprie attività e il Comune, in quanto proprietario degli stessi.

In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della domanda sportiva in ambito locale, con riferimento a tutti i cittadini di ambo i sessi, condizione sociale e fascia di età, nonché con riguardo ad attività agonistiche, ludico - motorie, amatoriali, propedeutiche ed educative, il concessionario si impegna a:

a) realizzare programmi ed iniziative concrete al soddisfacimento di eventuali istanze a carattere socio - sportivo;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00037132 00004A48 W1ZE0001
00022406 22/06/2015 11:32:45
4578-00088 415E8C9C108C84B2
IDENTIFICATIVO: 01131137655164
0 1 13 113765 516 4

b) attivare concrete forme di collaborazione con le scuole locali, con le associazioni medico - sportive e con quelle del volontariato per favorire l'utilizzo degli impianti in questione da parte di soggetti diversamente abili;

c) collaborare fattivamente con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di iniziative e attività volte alla promozione dello sport per tutti.

Art. 11 - Pubblicità

Il soggetto gestore ha diritto ad esercitare opportune forme di pubblicità visiva e fonica all'interno di detti impianti sportivi.

Ogni attività di pubblicità all'interno degli stessi è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda politica, partiti e movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).

Il Comune si riserva il diritto dì apporre pubblicità propria o di propri sponsor, negli spazi interni ed esterni, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria allo svolgimento di determinate manifestazioni o attività organizzate direttamente e/o indirettamente dallo stesso.

Art. 12 - Esercizio attività di bar

L'eventuale esercizio del servizio bar all'interno degli impianti oggetto di concessione comporta, per il soggetto gestore, il preventivo possesso di tutte le autorizzazioni necessarie riferite all'idoneità dei locali, alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Il concessionario é l'unico ed esclusivo responsabile in merito all'eventuale attivazione della predetta attività, risponde in proprio per eventuali danni provocati all'utenza e, a tal proposito, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche in via sussidiaria.

Il concessionario potrà sub-concedere in gestione il servizio di bar a terzi qualificati ed idonei, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e delle vigenti disposizioni di legge, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell'adempimento degli obblighi correlati. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e l'eventuale gestore del servizio bar.

Art. 13 - Temporanea sospensione della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la presente convenzione, in qualsiasi momento e per il tempo strettamente necessario, in caso di sopravvenute esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e pubblica necessità; l'eventuale periodo di sospensione potrà essere recuperato alla scadenza prevista.

Il Comune, salvaguardando nei limiti del possibile le preminenti esigenze del soggetto gestore, con preavviso di gg. 30 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., salvo particolari ed urgenti esigenze di sicurezza e/o pubblica incolumità, potrà apportare o far apportare agli impianti tutte le migliorie e lavori di messa in sicurezza che riterrà opportuni e necessari. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro giustificato motivo, uno o più impianti e strutture oggetto di concessione dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune stesso. In tal caso quest'ultimo potrà proporre soluzioni alternative su altri impianti comunali, prevedendo l'applicazione di tariffe agevolate.

Art. 14 - Verifiche e controlli

Al fine di consentire il dovuto controllo del Comune sulla gestione degli impianti in questione, il concessionario deve indicare il nominativo di un responsabile del corretto utilizzo degli stessi, se persona diversa dal legale rappresentante sottoscrittore della presente convenzione, e si obbliga a fornire annualmente ai competenti Servizi ed Uffici comunali, entro la fine del mese di giugno, copia del bilancio economico e del conto consuntivo, nonché

una relazione sull'attività svolta, completa dei dati riferiti alla gestione degli impianti ed al loro stato di manutenzione e conformità rispetto all'attività svolta.

Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari e tecnici e con la dovuta assistenza del concessionario, verifiche sullo stato di manutenzione, sicurezza e funzionalità degli impianti e di quant'altro riterrà necessario in merito alla corretta applicazione di quanto stabilito con la presente convenzione.

Art. 15 - Responsabilità

Il soggetto gestore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti di cui trattasi, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e/o collaboratori e con eventuali soggetti terzi.

In relazione a quanto previsto ai commi precedenti, lo stesso soggetto gestore, rispondendone direttamente, solleva il Comune da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose per effetto della gestione e dell'uso degli impianti e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che gli impianti dovessero subire a causa di incuria, negligenza e trascuratezza o comunque colpa dello stesso e come tale avrà l'obbligo, in base a ponderata decisione del concedente ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno o, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

Art. 16 - Assicurazioni e fideiussione

Il concessionario, preventivamente alla sottoscrizione della presente convenzione consegna copia della polizza assicurativa, n. 402200738 stipulata in data 15/06/2015 con Axa Assicurazioni SpA, avente massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per € 2.000.000,00 per sinistro, € 2.000,00 per persona ed € 2.000,00 per cose o animali.

Tale polizza prevede esplicitamente le seguenti clausole:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute,

- danni agli impianti e strutture oggetto di concessione ed e alle cose in essi conservate,
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto,
- il Comune di Bibbiena deve essere considerato terzo,
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all'Ente,
- il Comune verrà sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili al concessionario e non coperti dalla sua polizza assicurativa.

In considerazione dei consolidati rapporti di collaborazione e fiducia con l'associazione concessionaria, che ha dimostrato nel tempo la massima affidabilità e correttezza nella gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ad essa assegnati, si esonera la stessa dal prestare apposita fideiussione.

Art. 17 - Rapporti economici tra le parti

Al concessionario compete assicurare il regolare funzionamento degli impianti sportivi in questione, nel rispetto di eventuali indicazioni del Comune ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali degli stessi. Ad esso, al contempo, competeranno tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso degli impianti affidati in gestione.

Il corrispettivo annuo a base d'asta per l'affidamento in gestione degli impianti di cui trattasi, stabilito in € 1.600,00, tenuto conto della valenza sportiva, ricreativa e aggregativa degli stessi.

Tale corrispettivo dovrà essere versato al Comune di Bibbiena in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno. Resta inteso che, dal secondo anno, detta somma sarà soggetta ad aggiornamento, in aumento, nella misura accertata dall'ISTAT, relativamente all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Tale adeguamento sarà comunicato al concessionario mediante fax o raccomandata A.R.

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
Entrate
00037132 0000A4A8 W12E0001
00022407 22/06/2015 11:32:49
4578-00088 F422FB515A12A905
IDENTIFICATIVO : 01131137655152
0 1 13 113765 515 2

Il mancato pagamento di una sola annualità potrà comportare la revoca dell'affidamento.

Art. 18 - Risoluzione della convenzione

Il Comune può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, nei seguenti casi:

a) il concessionario si renda responsabile di reiterati inadempimenti, anche non gravi, tali da comportare comunque sostanziali inefficienze degli impianti, a danno dei fruitori degli stessi;
b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto gestore, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario e/o di pubblica sicurezza;
c) il soggetto gestore non adempia agli obblighi manutentivi a suo carico o non provveda alle conseguenti reiterate prescrizioni impartite dal Comune, pregiudicando funzionalità e fruibilità degli impianti sportivi e non di cui trattasi;

Nel caso di scioglimento dell'Associazione concessionaria la presente convenzione si intende risolta automaticamente senza che la stessa, o chi per essa, possa accampare diritti o riserve di alcun genere, fatta salva la facoltà di richiesta danni da parte del concedente.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione nel caso in cui il soggetto gestore:

a) abbia cessato o modificato sostanzialmente l'attività statutaria;
b) abbia indebitamente ceduto, in tutto o in parte, la gestione a terzi degli impianti e delle attrezzature affidate in gestione;
c) non abbia richiesto le preventive autorizzazioni ove necessarie, o non abbia provveduto, anche a seguito di specifica ingiunzione a provvedere, alle previste volture delle varie utenze;
d) non abbia consentito, senza giustificato motivo, l'esercizio delle previste attività ai soggetti ammessi all'utilizzo degli impianti;

e) abbia adibito gli impianti e/o utilizzato le attrezzature per attività illecite;

f) non abbia consentito, senza giustificato motivo, l'uso degli impianti e delle attrezzature al concedente;

g) abbia deliberatamente causato o consentito atti cruenti e dannosi, a persone e cose, riferibili al presente atto di concessione.

Art. 19 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

a) dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi, se e in quanto applicabile;

b) dall'avviso pubblico di riferimento;

c) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;

d) dal codice civile, per quanto riguarda gli accordi pattuiti.

Art. 20 - Risoluzione delle controversie

Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente convenzione tra il concedente e il soggetto gestore, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Arezzo.

Art. 21 - Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario che dichiara di accettarle.

Per il Comune di Bibbiena

Dino Moneti

Per l'Ass. Virtus Archiano

Silvano Agostini